



BONUS IRPEF



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8E del 28 aprile 2014, ha fornito istruzioni operative in merito all'applicazione del credito introdotto dal DL 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014. Si tratta, in particolare, di un **bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati che sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio.**

I contribuenti che hanno diritto al credito di cui sopra sono i soggetti che, nel 2014, percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Il credito complessivo di 640 euro vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila, il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. **Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito, è rapportato al periodo di lavoro nell'anno;** pertanto, il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta riconosceranno il credito, per ovvi motivi organizzativi, con le retribuzioni del mese di maggio corrisposte in giugno; garantendo al lavoratore il credito spettante per l'intero anno 2014 pari a 640,00 euro rispondenti a 53,33 euro mensili (640 diviso 12).

Da questo ne deriva che il BONUS per il 2014 sarà di 53,33 euro mensili e non anche di 80,00 euro come annunciato. La restante parte del bonus, relativo ai primi mesi dell'anno, per i quali sono già state erogate le buste-paga, sarà erogata in fase di conguaglio.

I soggetti titolari, nel corso dell'anno 2014, di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

Infine, l'Agenzia ha chiarito che i contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante, dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi

II DEF pubblicato in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che contiene oltre al BONUS di cui al punto precedente la diminuzione delle aliquote ordinarie dell'Irap a carico di imprese e professionisti a partire dal 2014 (taglio del 10% effettivo solo dal 2015). Le nuove aliquote saranno pari a: 3,5%, per la generalità dei contribuenti; 1,7%, per il settore agricolo e le cooperative di piccola pesca; 4,2%, per le banche e gli altri soggetti finanziari; 5,3%, per le imprese di assicurazione; 3,8%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Si segnalano altresì le seguenti disposizioni:

- stabilizzazione della possibilità di utilizzare in compensazione i crediti commerciali vantati verso le PP.AA. per pagare le somme dovute in caso di ricorso agli istituti deflativi del contenzioso (adesione al pvc o all'invito al contraddittorio, accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione).
- estensione alle cartelle e agli atti esecutivi notificati fino al 30 settembre 2013 della possibilità di compensare gli stessi crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni, con i debiti a ruolo relativi a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail



In Gazzetta il DPCM sulla detassazione della produttività 2014



Sulla G.U. n. 98/2014 è stato pubblicato il DPCM 19/02/2014 che, attuando il comma 481 dell'art.1 della Legge 228/2012, regola per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 le modalità attraverso le quali sarà possibile fruire dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività come previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

Anche quest'anno, l'imposta sostitutiva potrà trovare applicazione soltanto per i titolari di reddito di lavoro dipendente (del settore privato) percepito nel 2013 in misura non superiore a euro 40.000. Aumenta invece a 3.000 euro lordi il limite massimo di retribuzione di produttività di cui può beneficiare il singolo lavoratore. Continuano ad essere applicate, ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente DPCM 22/01/2013 e, quindi, possono definirsi retribuzioni di produttività le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Per retribuzione di produttività si intendono anche le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di una misura in almeno 3 delle seguenti aree d'intervento: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.

Gli accordi collettivi o aziendali che prevedono le retribuzioni di produttività devono essere depositati alla DTL entro 30 giorni dalla sottoscrizione o dall'entrata in vigore del DPCM 19/02/2014 per quelli già firmati.

N.B. Rimangono esclusi anche per questo anno gli STRORDINARI

Parte il piano garanzia giovani



Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 29 aprile 2014, ha reso noto che parte il 1° maggio 2014 il Piano Nazionale per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.

Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all'iniziativa attraverso il sito web nazionale www.garanziaigiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, comunque collegati in rete fra loro. Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra: inserimento al lavoro; apprendistato; tirocinio; istruzione e formazione; autoimprenditorialità; servizio civile.

Il Piano Nazionale Garanzia Giovani, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarderà tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano (l'unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

Il 730 in assenza di sostituto scade il 31 maggio 2014

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo online al quesito di un utente, ha ricordato che il 730 in assenza di sostituto d'imposta scade il 31 maggio 2014.



Si ricorda che i contribuenti che nell'anno 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che, nel 2014, non hanno un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono ugualmente presentare il modello 730. Il modello deve essere consegnato ad un Caf o ad un professionista abilitato, indicando la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e barrando la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" del riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

JOBS ACT : Gli emendamenti al DL 34/2014

Sono circa 300 gli emendamenti al d.l. n. 34/2014 autorizzati dalla Camera dei Deputati e riguardano, in larga parte, il contratto a termine. In particolare, è possibile che il numero massimo di proroghe consentite sia ridotto a 5 in sede di conversione in legge del decreto, anziché le 8 previste nella formulazione originaria.



Inoltre, è prevista l'introduzione di un regime transitorio per i contratti già in essere, volto

a disciplinare gli aspetti più critici inerenti il nuovo limite del 20% di utilizzo dei rapporti a tempo determinato. Tale limite non dovrebbe trovare applicazione per i rapporti instaurati precedentemente al 20 aprile 2014 e, in base agli emendamenti, dovrebbe essere calcolato solo sul totale dei rapporti a tempo indeterminato e non sull'organico aziendale. Un ulteriore emendamento prevede che il datore sia tenuto a informare il lavoratore del suo diritto di precedenza tramite comunicazione scritta da consegnare all'atto dell'assunzione. Inoltre, per le lavoratrici madri assunte a termine, si prevede la possibilità di conteggiare il periodo di congedo di maternità in quello utile a maturare il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'apprendistato, la formazione pubblica probabilmente tornerà obbligatoria (a meno che la Regione ometta di informare l'impresa, entro 45 giorni, sulle modalità per fuire della stessa) e sarà reintrodotta un obbligo di stabilizzazione per le aziende che occupano più di 30 dipendenti, le quali potranno effettuare nuove assunzioni in apprendistato solo se avranno stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti assunti negli anni precedenti e che abbiano concluso il periodo formativo. Particolarmente interessante l'emendamento che prevede la possibilità da parte degli studenti di quarta e quinta superiore di sottoscrivere un contratto di apprendistato con un'azienda, se interessati al programma sperimentale di alternanza, anche in deroga ai limiti di età di cui al D.lgs. n. 167/2011.

INPS: DURC INTERNO, prossima emissione note di rettifica!!!!!!!



Facendo seguito a quanto già pubblicato sul nostro sito web in data 09.04.14 (*Regolarità contrattuale, contributiva (DURC interno INPS) e in materia di sicurezza*), si informa che INPS, con comunicazione 4069 del 14 aprile 2014, ha reso noto che sarà inviato il prossimo 15 maggio il primo "*preavviso di DURC interno negativo*".

Tale primo preavviso sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse note di rettifica con causale "*addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*" (cfr. DURC non regolare)

L'INPS integra l'informazione precisando che le note di rettifica, già calcolate per il 15 maggio, saranno ricalcolate al 15 giugno 2014 e inviate alle aziende insieme a quelle programmate per l'invio alla stessa data del 15 giugno, secondo il messaggio 2889/2014.

Resta ferma l'emissione e l'invio delle restanti note di rettifica al 15 settembre 2014.

Si ricorda che, con la nuova procedura di rilascio del c.d. DURC interno, la regolarità contributiva del datore di lavoro può essere verificata nel suo cassetto previdenziale, con un sistema di "semafori" il cui colore segnala l'eventuale presenza di irregolarità.

La regolarità contributiva è verificata mensilmente dall'Istituto, tuttavia l'accendersi del semaforo verde significa che lo stato di regolarità vale per quattro mesi, poiché è questo il periodo di validità del Durc stabilito dal decreto legge n. 69 del 2013.

La verifica di regolarità interessa l'operato del datore di lavoro a partire dal mese di gennaio 2008.

Il Responsabile Servizio Libri Paga
Michele Ianiri